REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO

Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rinaldo d'Alonzo	Presidente
dott. Stefania Vacca	Giudice rel. est.
dott. Giuliana Bartolomei	Giudice

Nel procedimento portante il n. **12 / 2026 P.U.**

Su ricorso di:

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. NICOLA CRISCUOLI , giusta procura in atti

Ricorrente

Con l'assistenza del gestore della crisi Avv. Giacinto Macchiarola

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Rilevato che:

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610

con ricorso depositato il , per il tramite del sopra indicato gestore della crisi, DI CIENZO MARCO ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio esponendo: 1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto privo della qualità soggettiva di imprenditore ed avendo maturato i propri debiti in parte nell'esercizio dell'attività professionale, in parte per ragioni estranee a tale professione; 2) di versare in condizione di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte, come desumibile dal rapporto fra il reddito familiare mensile, al netto delle spese indispensabili al mantenimento, e la rata mensile dell'indebitamento complessivo;

(anche a seguito di integrazione disposta con decreto del 18.5.2026) il ricorrente ha provveduto produrre documentazione al fine di fornire un quadro completo della propria situazione patrimoniale e reddituale nonché dell'entità e delle ragioni dell'indebitamento complessivamente maturato;

al ricorso è allegata la relazione del gestore della crisi contenente la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della domanda ed illustrativa della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269 co. 2 CCII);

trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, la menzionata relazione contiene anche l'attestazione relativa alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante liquidazione dei beni di cui il debitore è titolare, apprensione di una quota dei redditi futuri ed esercizio di azioni giudiziarie;

Considerato che:

§ premesse

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adìto ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del ricorrente, da presumersi coincidente con la sua residenza, è ubicato in nel circondario di questo Tribunale;

l'art. 268 C.C.I. non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori;

da ciò deriva che le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610

un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive, se del caso anche mediante subentro in eventuali procedure esecutive pendenti (artt. 272 e 275 CCII);

ai fini dell'apertura del procedimento occorre verificare:

a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.;

b) la condizione di sovraindebitamento;

c) ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l'esistenza di utilità presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto all'incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall'art. 283 CCII (Trib. Busto Arsizio, decr. 28/9/2022, secondo cui "*nell'ipotesi in cui il patrimonio attivo da distribuire ai creditori concorsuali – privilegiati e chirografari – sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto, in casi come quello esposto, il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l'esdebitazione dell'incapiente ai sensi dell'art. 283 CCII*"; in senso analogo Trib. Palermo 30/9/2022 e Trib. Milano 2/9/2021, entrambe reperibili sul *web*);

la necessaria verifica di un attivo distribuibile ai creditori è condizione confermata, in caso di procedura proposta da debitore persona fisica, dal disposto dell'art. 268 co. 3 CCII quarto periodo (cfr. Trib. Avellino decr. 26/11/2024, secondo cui "*non può, pertanto, esservi accesso alla procedura di insolvenza quando il ricorrente non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura ed analogamente, in caso di procedura familiare, quando tutti i membri della famiglia si trovino nella medesima condizione di incapienza*");

della disponibilità di utilità distribuibili ai creditori e, dunque, dell'assenza delle condizioni per l'accesso alla diversa procedura esdebitatoria prevista dall'art. 283 CCII deve dare atto il gestore della crisi con la relazione prevista dall'art. 269 co. 2 CCII, la quale non assume di

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610

per sé valore prova, ma costituisce elemento informativo suscettibile di libero apprezzamento da parte del Tribunale alla luce delle complessive risultanze istruttorie;

Ritenuto che:

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l'apertura della liquidazione controllata, ed infatti:

§ sovraindebitamento

la liquidazione controllata è procedura liquidatoria a carattere residuale, riservata ad ogni sovraindebitato che non abbia accesso alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali; nel caso, dunque, di soggetto non imprenditore che non sia ex lege ammesso a procedure liquidatorie speciali, non rileva l'entità dell'indebitamento o del reddito annuo percepito, sicché, anche quando tali soglie siano eccedenti quelle dimensionali fissate per l'impresa minore, deve ritenersi in ogni caso consentito il ricorso alla liquidazione giudiziale;

sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, nella specie comprovato: a) dalla mancanza di flussi finanziari che consentano di adempiere le obbligazioni scadute nell'arco di dodici mesi, come comprovato dal rapporto fra reddito netto annuale e debito scaduto; b) dall'indisponibilità di beni di pronta liquidazione che consentano l'integrale soddisfazione dei creditori.

§ capienza patrimoniale e reddituale

nel caso di specie il reddito del ricorrente consente di far fronte alle esigenze personali e familiari con adeguata eccedenza da destinare ai creditori;

non può escludersi che la procedura di liquidazione controllata sia aperta quando l'unico attivo realizzabile è costituito dalle eccedenze reddituali, a condizione che esse superino - nel periodo di durata minima della procedura, pari ad un triennio dall'apertura ai sensi dell'art. 272 co. 3 CCII - i costi di procedura stimati fino alla sua conclusione cfr. App. Ancona, 17/05/2024; Trib. Rimini, 12/12/2023, reperibili sul web);

sul punto, l'attestazione del gestore della crisi resa ai sensi dell'art. 268 co. 3 CCII rappresenta il principale elemento informativo, ma ciò non toglie che le conclusioni ivi esposte vadano verificate in termini di completezza e ragionevolezza alla luce degli ulteriori riscontri disponibili;

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610

spetta al giudice delegato determinare in via definitiva la quota di redditi (stipendi, pensioni, salari, crediti aventi carattere alimentare) da ritenersi sottratta dall'attivo della procedura ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, ragion per cui in questa sede deve soltanto valutarsi in via incidentale se possano esservi disponibilità distribuibili al netto della prededuzione;

la prognosi demandata al Tribunale deve considerare che l'apertura della liquidazione controllata comporta, a garanzia della par condicio creditorum, la sopravvenuta inefficacia delle cessioni di quinto stipendiale, del tfr o dei trattamenti pensionistici con finalità autoliquidanti; tali negozi, finalizzati all'estinzione di obbligazioni anteriori, sono inopponibili alla massa in quanto tutti i creditori vanno necessariamente soddisfatti secondo le regole del concorso formale e sostanziale (Trib. Verona, 20/09/2022 cit.), conclusione da intendersi estesa anche all'esecuzione dei provvedimenti giudiziali di assegnazione di crediti retributivi nell'ambito di procedure esecutive presso terzi (cfr. Cass. 8 giugno 2020, n. 10867);

il liquidatore deve assumere ogni iniziativa ex art. 274 CCII per assicurare la disponibilità delle suddette somme alla procedura comunicando al datore di lavoro la presente sentenza e diffidandolo dall'eseguire ulteriori trattenute stipendiali per il pagamento di crediti concorsuali;

la neutralizzazione delle trattenute permette, in conclusione, al ricorrente di contare su un reddito netto mensile di € 530 mensili, per 13 menislità, da ritenersi sufficiente a generare le utilità sperate per il pagamento dei crediti concorsuali, considerando che la quota reddituale estranea alla procedura non può essere inferiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente ISEE relativo alla composizione del nucleo familiare; 2) gli oneri prededucibili, ex art. 6 lett. a) e d) CCII, devono almeno includere: i compensi dell'OCC e del liquidatore, unitariamente determinati fino all'esito del procedimento; le spese di giustizia, di apertura del conto corrente, gestione della procedura e di realizzazione dell'attivo; 3) la prevedibile durata della procedura in assenza di altri beni da liquidare è pari a tre anni;

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610

in presenza di atti revocabili spetta al liquidatore intraprendere o proseguire azioni dirette a farli dichiarare inefficaci a beneficio della massa secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 CCII);

§ provvedimenti accessori

alla luce di tutto quanto sopra, la domanda è meritevole di accoglimento;

devono essere assunti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 270 CCII:

- l'individuazione del giudice delegato avviene secondo criteri tabellari;
- la nomina del liquidatore;

la determinazione della quota di reddito estranea alla procedura spetta al giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, trattandosi di disposizione estranea al contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto per la liquidazione del patrimonio dall'art. 14 quinquies lett. f) della l. 3/2012

ne consegue che il liquidatore dovrà presentare, senza ritardo e già con l'accettazione della nomina, l'istanza in questione allegando ogni elemento utile a consentirne l'immediata delibazione;

il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati di proprietà del debitore, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione e stabilirne le modalità di liquidazione (sul punto cfr. Trib. Busto Arsizio 18 marzo 2021, reperibile sul web); è tuttavia indubbio che la disponibilità di un veicolo nell'arco temporale di svolgimento della procedura liquidatoria risponde alla necessità, meritevole di tutela, di attendere alle ordinarie incombenze familiari, avendo i ricorrenti perso la disponibilità dell'intero patrimonio; laddove si provvedesse all'immediata trascrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione, l'equipollenza fra tale provvedimento ed il pignoramento mobiliare di cui all'art. 521 bis c.p.c. avrebbe quale conseguenza l'obbligo di consegna del certificato di proprietà del veicolo e della carta di circolazione al liquidatore o ai soggetti da quest'ultimo incaricati della liquidazione, nonché, in caso di circolazione, il ritiro dei medesimo documenti e dell'automezzo da parte degli organi di polizia; occorre allora bilanciare le esigenze personali e familiari esposte, senz'altro meritevoli di tutela attesa la finalità protettiva che la normativa sul sovraindebitamento assolve a tutela della dignità della persona e del diritto al c.d. *fresh start*, con la natura di pignoramento generale che la

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610

legge attribuisce al decreto di apertura della liquidazione; tale bilanciamento potrà essere realizzato prevedendo la facoltà di utilizzazione della vettura indicata, con relativa annotazione di tale provvedimento nel pubblico registro automobilistico, salva la possibilità per il liquidatore di prevederne la vendita al termine delle operazioni di realizzazione dell'attivo, ove essa ancora abbia un valore residuo che ne renda possibile la collocazione sul mercato;

la natura del presente procedimento svoltosi in assenza di contraddittorio e su ricorso dello stesso debitore esclude ogni statuizione in punto di spese

P.Q.M.

dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di [redacted] ;

a) nomina giudice delegato il **dott. Rinaldo d'Alonzo**;

b) nomina Liquidatore **Avv. Michele Franchella**, che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente per le finalità indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; disponendo altresì che il nominato liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII; 4) prima della comunicazione del

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610

progetto di stato passivo ai creditori ne riferisca al giudice delegato con sollecita informativa;
5) depositi con l'accettazione dell'incarico istanza di determinazione della quota di reddito estranea alla procedura;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;
d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni **novanta** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;
e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Larino
g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
h) per gli effetti di cui all'art. 282 CCII dispone che, in prossimità del decorrenza dei tre anni dall'apertura della presente procedura, il liquidatore trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non ancora interamente soddisfatti e al debitore una relazione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari, oltre che sui giudizio in corso e le operazioni di liquidazione che potranno in ogni caso proseguire, e ciò al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato e di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.
La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso in Larino nella camera di consiglio del 6.7.2026

IL PRESIDENTE - EST.
Rinaldo d'Alonzo

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 27f7135dea25d8c098cb3ade2f3e8610